SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma — **Anno 138° — Numero 238**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 11 ottobre 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 ottobre 1997, n. 343.

Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale che si svolgerà a Lisbona nel 1998 (Expò 1998).

Art. 2.

Istituzione di un commissariato generale

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998.

2. Il commissariato generale di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

3. Al commissariato generale sono preposti un commissario generale ed un segretario generale.

Art. 3.

Nomina del personale dirigente

1. Il commissario generale di cui all'articolo 2 è nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Il segretario generale di cui all'articolo 2 esercita le sue funzioni secondo le direttive del commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento; è nominato tra i funzionari della carriera diplomatica con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Art. 4.

Funzioni del commissario generale

1. Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale o del direttore amministrativo, gestisce i fondi assegnati al commissariato generale.

3. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del commissariato generale, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di persone e cose, oltre ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della partecipazione italiana, nonché le spese di rappresentanza e le spese relative alle manifestazioni collaterali a carattere scientifico, culturale e artistico direttamente collegate alle finalità dell'Esposizione.

4. Il commissario generale sceglie e designa il personale di cui all'articolo 6.

Art. 5.

Stato giuridico e retribuzione del personale dirigente

1. Il commissario generale, se dipendente da una Amministrazione statale, ed il segretario generale vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

2. Il personale dirigente di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennità a carico del commissariato generale, in aggiunta, se dipendente dall'Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle varie fasi e spetta per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico.

3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto, da parte del commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformita alle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Utilizzazione di personale dell'Amministrazione dello Stato

1. Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le cinque unità, incluso il direttore amministrativo, che è scelto e designato dallo stesso commissario generale tra il personale della carriera dirigenziale o direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri ed è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico ai sensi del comma 2.

2. Il restante personale di cui al comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero può essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad una indennità a carico del commissariato generale, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico.

4. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto, da parte del commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 7.

Altro personale

1. Il commissario generale è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, sia in Italia che all'estero, di consulenti ed esperti per un contingente non superiore a dieci unità.

2. Il compenso per i consulenti e gli esperti è stabilito nelle convenzioni di cui al comma 1 in misura non superiore alle tariffe professionali vigenti. Agli stessi soggetti è inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, oltre ad un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione dei dipendenti statali di pari categoria.

3. Il commissario generale è altresì autorizzato ad assumere, sia in Italia che all'estero, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare il periodo stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio entro un contingente che non superi le quarantaquattro unità.

4. Il personale di cui al comma 3 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante vigenti nell'ambito dell'Esposizione, a seconda del tipo di prestazioni previsto dal contratto di assunzione. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per Lisbona, esclusa ogni indennità di missione.

Art. 8.

Somministrazione di fondi e rendiconti

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il commissario generale è tenuto a presentare il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso, oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

3. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

4. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale dello Stato presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Per la gestione dei fondi il commissariato generale è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 9.

Spese per il personale

1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del commissariato generale, compreso il trattamento economico del commissario generale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano altresì a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

2. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.940 milioni per l'anno 1997 ed a lire 5.460 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3386):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'8 marzo 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° aprile 1997, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8, 22 e 28 maggio 1997.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, l'8 luglio 1997.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 10 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2654):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 16 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 luglio 1997 e approvato, con modificazioni, il 30 luglio 1997.

Camera dei deputati: (atto n. 3386/*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 18 settembre 1997, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 30 settembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

— Il R.D.L. 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, ha autorizzato la ratifica della convenzione sulle esposizioni internazionali, fatta a Parigi il 22 novembre 1928.

— La legge 13 giugno 1952, n. 687, ha autorizzato la ratifica del protocollo fatto a Parigi il 10 maggio 1948, di modifica della convenzione di Parigi.

— La legge 3 giugno 1978, n. 314, ha autorizzato la ratifica del successivo protocollo di modifica, fatto a Parigi il 30 novembre 1972, alla convenzione di Parigi.

Nota agli articoli 5 e 6:

— Il D.P.R. 30 aprile 1958, n. 571, reca: «Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3».

97G0375

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1997.

Pubblicità delle cartografie concernenti i vincoli di inedificabilità nel bacino del fiume Toce.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINSITRI

SULLA PROPOSTA DEL

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 7 agosto 1990, n. 253, recanti norme per la difesa del suolo;

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la ricostruzione e rinascita della Valtellina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 1995, che ha approvato lo schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Rilevato che, per motivi tecnici, non è risultato possibile provvedere alla pubblicazione, nell'allegato *C* del presente decreto, delle 34 tavole alla scala 1:25.000 e delle 31 tavole alla scala 1:10.000, che rappresentano le proposte di vincolo descritte al paragrafo 1.3 del Programma degli interventi azioni di salvaguardia;

Ritenuta la necessità che, permanendo i motivi sopra evidenziati e al fine di evitare incertezze formali nella corretta applicazione delle norme sopra richiamate, venga data espressa indicazione dell'ufficio pubblico presso il quale sono depositate le predette cartografie ufficiali;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° ottobre 1997, sulle procedure da adottare al fine di dare pubblicità agli atti non pubblicati nella citata *Gazzetta Ufficiale*;

Dispone:

Le 34 tavole alla scala 1:25.000 e le 31 tavole alla scala 1:10.000, concernenti i vincoli di inedificabilità anche transitoria, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali, dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce, sono depositate presso l'albo pretorio della prefettura di Verbano-Cusio-Ossola, compendio demaniale Villa Taranto in Verbania Pallanza, a decorrere dal 3 novembre 1997.

Dalla stessa data una copia autentica delle medesime tavole è altresì depositata presso gli uffici dell'Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi, 75 - Parma.

Roma, 8 ottobre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

97A8006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° ottobre 1997.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1991, 1° novembre 1991, 1° maggio 1992, 1° novembre 1992 e 1° maggio 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1997 e scadenza 1° maggio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348574/238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1997 e scadenza 1° maggio 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1998, è determinato nella misura del 3,55%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° maggio 1991, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 14;

CCT settennali 1° novembre 1991, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 13;

CCT settennali 1° maggio 1992, in circolazione per lire 10.000 miliardi, cedola n. 12;

CCT settennali 1° novembre 1992, in circolazione per lire 9.000 miliardi, cedola n. 11;

CCT settennali 1° maggio 1993, in circolazione per lire 4.000 miliardi, cedola n. 10.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.491.000.000.000 così ripartite:

L. 337.250.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 337.250.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 355.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 319.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 142.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A8008

DECRETO 1° ottobre 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995 e 1° aprile 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1997 e scadenza 1° aprile 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, sottoscritti per l'importo di L. 21.250.000.000.000;

n. 594373 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, sottoscritti per l'importo di L. 16.811.945.000.000;

n. 786758 del 25 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, sottoscritti per l'importo di L. 15.652.695.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1997 e scadenza 1° aprile 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° ottobre 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse è accertato nella misura del 3,15% il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1998:

CCT settennali 1° aprile 1995, in circolazione per L. 21.250.000.000.000, cedola n. 6;

CCT settennali 1° ottobre 1995, in circolazione per L. 16.811.945.000.000, cedola n. 5;

CCT settennali 1° aprile 1996, in circolazione per L. 15.652.695.000.000, cedola n. 4.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.692.011.160.000 così ripartite:

L. 669.375.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1995;

L. 529.576.267.500 per i CCT settennali 1° ottobre 1995;

L. 493.059.892.500 per i CCT settennali 1° aprile 1996,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A8009

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 ottobre 1997.

Proroga della presentazione delle domande relative ai progetti di cui agli avvisi riguardanti «Interventi per la formazione e l'occupazione nel centro nord - Annualità 1998».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'avviso n. 4/97 recante: «Interventi per la formazione e l'occupazione nel centro nord (POM 9400929/I/3) - Annualità 1998», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 149 del 25 luglio 1997;

Visto l'avviso n. 5/97 recante: «Azioni innovative per la formazione e l'occupazione nel centro nord (POM 940030/I/3) - Annualità 1998», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 149 del 25 luglio 1997;

Visto l'avviso n. 6/97 recante: «Interventi per la riconversione e riqualificazione degli occupati nel centro nord (POM 940032/I/4) - Annualità 1998», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 149 del 25 luglio 1997;

Visto l'avviso n. 7/97 recante: «Azioni innovative per la formazione degli occupati nel centro nord (POM 940032/I/4) - Annualità 1998», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 149 del 25 luglio 1997;

Vista l'ordinanza del 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Considerato che all'art. 15 della succitata ordinanza è previsto il rinvio, fino al 31 ottobre 1997, dei termini stabiliti, a pena di decadenza, per chiedere finanziamenti e/o contributi previsti da disposizioni di legge ed il termine del 30 settembre previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza medesima;

Decreta:

Articolo unico

I termini per la presentazione delle domande relative ai progetti cui agli avvisi citati in premessa sono prorogati al 31 ottobre 1997 a favore dei soggetti proponenti aventi, alla data del 28 settembre 1997, sede legale negli stessi comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza richiamata nelle premesse.

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa, in originale e copia, al Ministero del lavoro - UCOFPL - Divisione III - Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma. Non fa fede il timbro di spedizione.

La consegna a mano potrà essere effettuata entro le ore 14 del giorno sopraindicato.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: TREU

97A8007

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 25 settembre 1997.

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987 relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cori» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la richiesta presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune integrazioni all'art. 4 del decreto sopra citato;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso sulla citata richiesta e la relativa proposta di modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cori» formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori», in conformità del parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cori» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987 è sostituito per intero dal testo appresso riportato:

«Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cori» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura ivi compresa l'irrigazione.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori» bianco e rosso non deve essere superiore a ton. 16 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A7901

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 ottobre 1997.

Aggiornamento della tabella n. 8 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordino del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto 26 aprile 1985, con il quale è stato approvato il testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1988, 17 aprile 1991, 9 maggio 1994 e 3 ottobre 1996, con i quali sono stati approvati il I, II, III e IV supplemento alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento della tabella 8 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana secondo le proposte formulate dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Decreta:

Art. 1.

La tabella 8 della Farmacopea ufficiale IX edizione «Dosi abituali e massime per l'adulto», come modificata dai decreti ministeriali richiamati nelle premesse, è aggiornata secondo quanto riportato in allegato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: BINDI

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA N. 8
DELLA FARMACOPEA UFFICIALE
«Dosi abituali e massime per l'adulto»

Le voci relative alle sostanze Codeina fosfato (IX ed. pag. 817), Codeina fosfato emiidrato (IV Supp., pag. 252) e Metadone cloridrato (IX ed. pag. 825) sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza	Vie di somministrazione	Dosi abituali		Dosi massime	
		per ogni dose g	nelle 24 ore g	per ogni dose g	nelle 24 ore g
Codeina (1)	per os	0,01-0,02	0,05	0,05	0,150
Metadone cloridrato	per os i.m. s.c.	0,0025	0,020	0,010	0,080
Metadone cloridrato (2)	per os	—	—	—	0,120

(1) *Codeina.* Calcolata come base anidra; 1 mg di base anidra corrisponde a 1,36 mg di codeina fosfato emiidrato ed a 1,42 mg di codeina fosfato sesquiidrato. Dosi abituali e massime per bambini al di sotto di 12 anni: controllare la letteratura.

(2) *Metadone cloridrato sciroppato per os.* Nella terapia sostitutiva di disassuefazione e mantenimento nei casi di tossicodipendenza da oppiacei, è consentita la prescrizione di dosi fino a 120 mg *pro die* a seconda del grado di tolleranza e della capacità di metabolizzare il farmaco; comunque la dose di mantenimento va determinata su base individuale e verificata periodicamente dal medico stesso.

Alla stessa tabella sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le sostanze seguenti con relative specificazioni:

Sostanza	Vie di somministrazione	Dosi abituali		Dosi massime	
		per ogni dose g	nelle 24 ore g	per ogni dose g	nelle 24 ore g
Acetildiidrocodeina (1)	per os	0,01-0,02	0,06	0,06	0,180
Diidrocodeina (1)	per os	0,01-0,02	0,06	0,06	0,160

(1) Calcolata come base anidra.

97A8010

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 1997.

Istituzione della sezione doganale di Campobasso, dipendente dalla dogana di Termoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 e, in particolare l'art. 9, ultimo comma;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane delle imposte indirette e, successive modifiche;

Vista la nota prot. n. 16576 del 31 ottobre 1994 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Campobasso ha chiesto l'istituzione di un ufficio doganale in Campobasso ed a questo scopo, con successiva nota prot. n. 2757 del 28 febbraio 1997, si è formalmente impegnata a sostenere i costi di impianto e di esercizio necessari ad assicurare l'agibilità dell'immobile destinato a sede doganale, che verrà messo a disposizione dal comune di Campobasso come da delibera n. 592 del 6 giugno 1996;

Considerato il parere favorevole espresso dalla competente direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Ancona con nota prot. n. 2649 del 27 febbraio 1996;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Articolo unico

È istituita, presso i locali del centro commerciale di Selvapiana, la sezione doganale di Campobasso dipendente dalla dogana principale di Termoli.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

Il direttore generale: DEL GIUDICE

97A7903

DECRETO 27 settembre 1997.

Approvazione dello schema di domanda e relative istruzioni per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 30, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per la riqualificazione e la nomina dei componenti delle commissioni tributarie;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che prevede la formazione di elenchi, relativamente ad ogni commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 9 del medesimo decreto legislativo che dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono fissati il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nelle sedute del 27 maggio 1997, 3 giugno 1997, 22 luglio 1997 e 23 luglio 1997, nelle quali viene richiesta l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 del citato art. 9 per procedere alla copertura di posti vacanti di presidente, di presidente di sezione e di giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso schema di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la copertura dei posti vacanti di presidente delle commissioni tributarie regionali della Puglia, della Calabria e della Sardegna; di presidente delle commissioni tributarie provinciali di Vicenza, di Rieti, di Milano e di Napoli; di un posto vacante di presidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Trieste; di due posti vacanti di presidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Biella; di quattro posti vacanti di giudice della commissione tributaria provinciale di Trieste.

Art. 2.

1. Coloro che intendono ricoprire gli incarichi di cui all'art. 1, devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare la domanda di cui al medesimo art. 1 presso la segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente.

2. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

1. La domanda di cui all'art. 1, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ovvero, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti il possesso.

2. La domanda, i documenti se prodotti in copia autentica, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, vanno assoggettati all'imposta di bollo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1997

Il Ministro: VISCO

ANNESSO

Schema di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria presso il Ministero delle finanze - Viale Europa, 242 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... codice fiscale .... nato a .... (provincia o Stato estero) .... il .... e residente a .... via o piazza .... munito di diploma di .... chiede di essere nominato:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....
14. ....

A tal fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) di non aver superato il settantaduesimo anno di età;

e) di avere idoneità fisica e psichica;

f) di avere la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria richiesta (ovvero di impegnarsi ad assumerla ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

g) di non versare in alcuna delle cause di incompabilità previste dall'art. 8.

Data, ...

....
Firma

Si allegano n. .... documenti comprovanti i titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera in proprio possesso.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto coloro che aspirano alla nomina nei posti disponibili devono presentare apposita domanda redatta in conformità allo schema allegato al decreto medesimo.

Nella domanda, gli aspiranti debbono indicare, oltre all'appartenenza alle categorie elencate negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il codice fiscale ed i propri dati anagrafici, nonché specificare il possesso di titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera di cui alla tabella *E* ed il servizio eventualmente prestato presso le commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e centrale di cui alla tabella *F*, entrambe allegate al medesimo decreto legislativo.

Si precisa che anche il servizio eventualmente prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali va dichiarato ed è valutabile secondo i criteri esposti nella medesima tabella *F*, intendendosi il servizio prestato in commissione tributaria provinciale valutabile in base al punteggio previsto per il servizio prestato presso le commissioni tributarie di primo grado, ed il servizio prestato presso le commissioni tributarie regionali valutabile in base al punteggio previsto per il servizio prestato presso le commissioni tributarie di secondo grado.

Il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dà diritto di precedenza ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Oltre ai dati predetti, gli aspiranti debbono dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo.

Il limite di età di cui al menzionato art. 7, comma 1, lettera *d)*, non opera nei confronti di coloro che al momento della presentazione della domanda sono componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché della commissione tributaria centrale.

I partecipanti alla procedura concorsuale debbono precisare se intendano concorrere per uno, ovvero più incarichi indicati nel presente decreto, specificando, in questa ultima ipotesi, l'ordine delle proprie preferenze al riguardo.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dagli elenchi:

a) i documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli professionali e dei requisiti dichiarati;

b) in alternativa ai documenti di cui alla precedente lettera *a)*, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI

1. Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie.

a) TITOLI DI SERVIZIO

	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Magistrato ordinario o equiparato:	
di tribunale	0,50
d'appello	1
di cassazione	1,50
di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2
uditore giudiziario	0,25
Attività professionali:	
ragioniere e perito commerciale	0,25
notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile	0,50
Docente:	
ricercatore	0,50
professore associato	1
professore ordinario o straordinario	1,50
insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado	0,25
insegnante incaricato con contratto in università	0,50
assistente, contrattista, borsista o assegnista in università	0,25
Dipendente dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche:	
in qualifica inferiore a primo dirigente	0,25
in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore	1
in qualifica di dirigente generale	1,50
con incarico di ispettore tributario centrale	1,50
Attività alle dipendenze di terzi	0,25
Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali	0,50

b) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO

	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
	—
Dottorato di ricerca o libera docenza	2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado «in materie giuridiche ed economiche» ed in «ragioneria e tecnica»	1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado	1
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista	2

2. Criteri di valutazione e punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie.

	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
	—
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di primo grado:	
componente	1
vice presidente	1,50
presidente di sezione	2
presidente di commissione	3
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di secondo grado:	
componente	1,25
vice presidente	2
presidente di sezione	2,50
presidente di commissione	3,50
Servizio prestato nella commissione tributaria centrale:	
componente	3
presidente di sezione	4
presidente di commissione	5

97A7904

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 settembre 1997.

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato di recipienti a pressione semplici muniti di marcatura CE, fabbricati dalla ditta Nuova Salder S.a.c. di Smecca e C., in Villanova d'Asti del tipo 045, p=8 bar, capacità 10 litri categoria A3.

IL DIRETTORE GENERALE
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42 di attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto che le autorità del Regno Unito hanno vietato in data 5 dicembre 1995 l'immissione sul mercato di un prodotto fabbricato dalla ditta Nuova Salder S.a.c. di Smecca e C., con sede in Villanova d'Asti (Asti) recante la marcatura CE e distinto con categoria A3, tipo 045, progettato per la pressione di 8 bar, capacità 10 litri;

Visto il parere della Commissione europea espresso in data 9 aprile 1997 e successiva nota n. 011138 del 10 giugno 1997 con la quale, concordamente con i provvedimenti presi dalle autorità del Regno Unito, ha ritenuto che il prodotto sopra descritto non soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 87/404/CEE, in particolare i requisiti di cui all'allegato I, punto 2, ultimo capoverso, per cui il prodotto stesso può compromettere la sicurezza delle persone e dei beni;

Visto, in particolare, i punti 2, 3 e 4 dell'art. 8 del decreto-legge 24 febbraio 1997, n. 42.

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa si dispone il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante di tutti i recipienti a pressione semplici muniti di marcatura CE, fabbricati dalla ditta Nuova Salder S.a.c. di Smecca e C., con sede in Villanova d'Asti (Asti), contrassegnati con categoria A3, tipo 045, aventi le seguenti caratteristiche: pressione di progetto p=8 bar, capacità litri 10.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella stessa *Gazzetta Ufficiale* so di notifica all'interessato se effettuata in data anteriore.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 30 settembre 1997

Il direttore generale

97A8011

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Fondo sanitario nazionale 1997 - Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 137/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, i quali dispongono, rispettivamente, che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi attribuiti a ciascuna regione;

Considerato che, qualora l'ammontare dei contributi risulti difforme da quello stimato, il CIPE provvederà, a norma del comma 15 del predetto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ad esse effettivamente spettanti;

Visti gli articoli 3, comma 5, e 34, comma 3, e 46, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 23, della predetta legge n. 662/1996, che prevede una riduzione dello 0,50%, a valere sulle quote spettanti, da operare nei confronti delle regioni che non hanno provveduto alla disattivazione degli ospedali psichiatrici a norma dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 724/1994 e del comma 20 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996;

Visto il comma 34 del predetto art. 1 della legge n. 662/1996 che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, basati su elementi quali popolazione residente, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali utili a definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997;

Considerato che, a seguito delle variazioni intervenute ai sensi delle predette disposizioni in materia di finanza pubblica, lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1997 di parte corrente ammonta a lire 37.210 miliardi;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 luglio 1997, concernente la ripartizione tra le regioni interessate, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente, della somma di lire 35.743.967 milioni di lire quale integrazione da parte dello Stato ai contributi sanitari e delle somme di: 42.531 milioni di lire per compensazione della mobilità sanitaria interregionale in favore della provincia autonoma di Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, lire 189.155 milioni per il finanziamento dell'ospedale Bambino Gesù — il cui finanziamento negli anni decorsi era ricompreso nella quota spettante alla regione Lazio — lire 174.000 milioni per il finanziamento della Croce rossa italiana;

Considerato che i nuovi parametri introdotti dall'art. 1 della legge n. 662/1996 sono stati utilizzati solo parzialmente nella ripartizione, in quanto le diverse situazioni organizzative regionali non risultano ancora pienamente adeguate alle disposizioni emanate nell'ultimo biennio;

Considerato che le riduzioni di cui al citato art. 1, comma 23, della legge n. 662/1996, verranno operate dal Ministero del tesoro, nei confronti delle regioni inadempienti, in sede di erogazione delle quote ad esse spettanti;

Considerato, altresì, che le predette disposizioni non si applicano alla regione Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come disposto dal comma 143 dello stesso art. 1, ed alla regione Molise, priva di ospedali psichiatrici;

Considerato che occorre provvedere anche per il 1997 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore della Croce rossa italiana;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 31 luglio 1997;

Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanità;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente, pari a lire 37.210.000 milioni sono dedotte le seguenti somme:

a) lire 42.531 milioni per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale in favore della provincia autonoma di Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia;

b) lire 189.155 milioni da assegnare all'ospedale Bambino Gesù;

c) lire 174.000 milioni da assegnare alla Croce rossa italiana;

d) lire 1.060.347 milioni da accantonare in attesa di proposte del Ministro della sanità.

La somma da ripartire in via provvisoria per l'anno 1997 tra le regioni interessate, ammonta pertanto a L. 35.743.967.000.000, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione e nella quale sono evidenziate anche le somme relative ai contributi sanitari presunti.

Il Ministero del tesoro provvederà ad applicare le decurtazioni in premessa, come indicato nella proposta del Ministro della sanità, nei confronti delle regioni inadempienti a norma dell'art. 1, comma 23, della legge n. 662/1996.

All'ospedale Bambino Gesù ed alla Croce rossa italiana è assegnata, rispettivamente, la somma di lire 189.155 milioni e di lire 174.000 milioni, a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1997.

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997, per le finalità indicate in premessa, è inoltre assegnata alla provincia autonoma di Bolzano ed alla regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente, la somma di 4.663 milioni di lire e di 37.868 milioni di lire, per un totale di 42.531 milioni di lire.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1997
PARTE CORRENTE
(in milioni di lire)

Regioni	Contributi sanitari	Quota a carico dello Stato
Piemonte	4.612.260	2.469.253
Valle d'Aosta	135.393	0
Lombardia	11.007.567	4.050.700
Veneto	4.724.947	2.709.383
Prov. autonoma di Bolzano	552.759	0
Provincia autonoma di Trento	527.391	0
Friuli-Venezia Giulia	1.304.495	0
Liguria	1.695.651	1.249.102
Emilia-Romagna	4.514.518	2.289.820
Toscana	3.667.072	2.305.719
Umbria	738.827	689.462
Marche	1.318.912	1.051.397
Lazio	5.629.788	2.836.249
Abruzzo	877.180	1.163.254
Molise	198.226	354.357
Campania	3.154.871	5.890.591
Puglia	2.480.706	3.964.561
Basilicata	359.287	538.037
Calabria	1.112.918	2.031.228
Sicilia	3.097.483	1.380.736
Sardegna	1.100.552	770.118
Totale ...	52.820.803	35.743.967

97A8012

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Convenzione n. 122/90 - Riqualificazione e recupero ambientale del litorale Sinni-Agri (Policoro-Matera) - Duna attrezzata - Viale litorale. Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 156/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislatvo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 122/90 stipulata in data 12 giugno 1991 fra l'ex Agensud ed il comune di Policoro regolante il finanziamento per assicurare la riqualificazione ed il recupero ambientale del litorale Sinni-Agri, per l'importo di lire 28.000 milioni;

Vista la nota n. 11086/96 del 24 gennaio 1997, con la quale il comune di Policoro ha proposto per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995, una perizia di variante per il ripristino dei danni causati dalle mareggiate dell'inverno 1993/94;

Vista la relazione del 16 ottobre 1996 con la quale il nucleo ispettivo ha precisato che i lavori originariamente previsti sono stati ultimati, con esclusione di quelli da realizzare sul fondo marino per la cui realizzazione è stata ottenuta la concessione demaniale soltanto in data 16 giugno 1997;

Vista la relazione, in data 22 luglio 1997, del Nucleo di valutazione che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante ed alla proroga dei termini convenzionali;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 122/90 come specificato nella nota del comune di Policoro, citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico di seguito indicato e la relativa proroga del termine di scadenza della convenzione di mesi 12 dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione	Aggiudicazione	Variante
Lavori	20.672	20.587	21.193
Imprevisti	400	400	16
Lievitazione prezzi	200	200	—
Spese generali	2.321	2.321	2.321
I.V.A.	4.407	4.407	4.470
Ribassi d'asta	—	85	—
TOTALE	28.000	28.000	28.000

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 286

97A7971

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Convenzione n. 816/87 - Studio sistema urbano di Caserta - Revoca finanziamento. (Deliberazione n. 158/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 816/87, stipulata in data 18 luglio 1989, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Caserta, regolante il finanziamento di L. 1.500.000.000 per assicurare la realizzazione dello studio sul sistema urbano di Caserta;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 816/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti di revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore, provveduto a trasmettere la documentazione necessaria ai fini dell'attivazione della procedura di chiusura del rapporto di convenzione, scaduta nel settembre 1993;

Considerato altresì che in data 4 marzo 1997 è stato comunicato all'ente attuatore l'avvio della procedura di revoca del finanziamento e che a tale avviso non è stato dato alcun riscontro;

Ritenuto pertanto che non sia stato conseguito l'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 816/87 concernente la realizzazione dello studio sul sistema urbano di Caserta per l'importo di L. 1.500.000.000 di cui L. 825.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione, il Ministero del bilancio, procederà in contradditorio, con l'ente convenzionato, all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborati eseguiti, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 290

97A7972

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Convenzione n. 742/87 - Progettazione esecutiva dello sfruttamento irriguo delle acque del torrente Laurenzana affluente del Trionto e della sistemazione idraulica e della rete scolante del comprensorio del Trionto. Revoca finanziamento. (Deliberazione n. 159/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 742/87, stipulata in data 15 dicembre 1988, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della Media valle del Crati, regolante il finanziamento per assicurare la progettazione esecutiva dello sfruttamento irriguo delle acque del torrente Laurenzana, affluente del Trionto, e della sistemazione idraulica e della rete scolante del comprensorio del Trionto per l'importo di lire 1.000 milioni;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 120/88 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Vista la nota n. 2625 del 5 settembre 1996 con la quale la Cassa depositi e prestiti evidenziava che dal rapporto del nucleo ispettivo del 25 luglio 1996, non risultavano approvati con deliberazione del Consorzio gli elaborati progettuali e, in conseguenza, non si poteva procedere alla chiusura della convenzione;

Vista la nota in data 14 aprile 1997 del Ministero del bilancio e della programmazione economica con la quale si comunicava all'ente attuatore l'avvio della procedura di revoca del finanzamento;

Constatata la perdurante inottemperanza dell'ente ad inviare la documentazione necessaria per la chiusura della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 742/87 concernente la progettazione esecutiva dello sfruttamento irriguo delle acque del torrente Laurenzana, affluente del Trionto, e della sistemazione idraulica e della rete scolante del comprensorio del Trionto per l'importo di L. 1.000.000.000 di cui L. 750.000.000 già erogate.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione, il Ministero del bilancio, procederà in contradditorio con l'ente convenzionato, all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 287

97A7973

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Convenzione n. 269/88 - Studio di nuove possibilità irrigue nella Gallura. Revoca finanziamento. (Deliberazione n. 160/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 269/88, stipulata in data 29 ottobre 1990, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica per assicurare la elaborazione dello studio di nuove possibilità irrigue nella Gallura;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 269/88 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti con nota n. 3328 del 12 marzo 1997 segnalava che l'intervento oggetto della convenzione era stato realizzato in parte e non ravvisava la causa di forza maggiore nella richiesta dell'ente attuatore di una proroga della convenzione scaduta il 29 dicembre 1993;

Considerato che in data 3 aprile 1997 era stato comunicato all'ente attuatore l'avvio della procedura di revoca e che, in risposta, l'ente aveva richiesto il termine del 30 giugno 1997 per la presentazione della documentazione;

Tenuto conto che detto termine è trascorso inutilmente e che alla data attuale non è pervenuta alcuna ulteriore documentazione utile alla chiusura della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 269/88 concernente la realizzazione dell'elaborazione dello studio di nuove possibilità irrigue nella Gallura.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio procederà in contraddittorio con l'ente convenzionato all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborati eseguiti decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288

97A7974

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Convenzioni n. 700/87 - 701/87 - Progettazione esecutiva derivazione dal fiume Basento alla stretta del Cugno del Vescovo e della diga sul torrente Bilioso. Revoca finanziamento. (Deliberazione n. 161/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le convenzioni n. 700\87 e 701\87, stipulate in data 9 novembre 1988, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica del Bradano e Metaponto, regolanti, la prima, il finanziamento di L. 2.000.000.000 per assicurare la progettazione esecutiva della derivazione dal fiume Basento alla stretta di Cugno del Vescovo, la seconda, il finanziamento di L. 1.000.000.000 per la progettazione esecutiva della diga sul torrente Bilioso;

Considerato che l'ente attuatore non ha potuto procedere alla progettazione esecutiva, in presenza di pareri negativi da parte del Ministero dell'ambiente;

Ritenuto che l'effettuazione degli studi di fattibilità, anziché della progettazione esecutiva, configuri un'ipotesi di inesatto adempimento degli obblighi convenzionali;

Vista la proposta del Nucleo ispettivo formulata con nota del 7 luglio 1997, di revoca delle convenzioni non sussistendo le condizioni per l'avvio della procedura di chiusura delle medesime;

Ritenuto peraltro che al Consorzio possano essere riconosciute le spese effettuate per gli studi di fattibilità, ai sensi dell'art. 12 delle citate convenzioni, qualora si accerti l'utilizzabilità di tali elaborati;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono revocati i finanziamenti regolati con le convenzione n. 700/87, concernente la progettazione esecutiva della derivazione dal fiume Basento alla stretta di Cugno del Vescovo per l'importo di L. 2.000.000.000 di cui L. 1.100.000.000 già erogati; e n. 701/87 concernente la progettazione esecutiva della diga sul Torrente Bilioso per l'importo di L. 1.000.000.000 di cui lire 750.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 delle convenzioni, il Ministero del bilancio, procederà in contraddittorio con l'ente convenzionato all'accertamento dell'utilizzabilità delle elaborati eseguiti, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289

97A7975

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Confidi per i finanziamenti agevolati ad imprese miste ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987. (Deliberazione n. 162/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ed in particotare l'art. 7 che prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo»;

Visto in particolare il comma 2, del predetto art. 7, il quale demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) la definizione delle condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi;

Visto l'art. 4, comma 8, della delibera CICS n. 53 del 21 dicembre 1993, con cui viene stabilito che l'eventuale anticipazione sui finanziamenti ex art. 7 della legge n. 49/1987 dovrà essere concessa contro garanzie bancarie;

Visto l'art. 5 della citata delibera CICS del 21 dicembre 1993, n. 53, indicante che a garanzia del rimborso del finanziamento, potranno essere acquisite garanzie aziendali dell'impresa finanziata e delle sue collegate e che l'acquisizione delle garanzie sarà di competenza del Mediocredito centrale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l'art. 1, comma 21, il quale sopprime il predetto Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

Visto, altresì, il successivo comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 sopra richiamata, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ed il riordino della relativa disciplina, il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 49;

Tenuto conto dell'esigenza rappresentata dalle imprese potenzialmente beneficiarie di poter presentare garanzie alternative oltre a quelle attualmente previste;

Vista la proposta del Ministro degli affari esteri n. 212/II del 13 giugno 1997;

Udita la relazione del sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

1. Le imprese italiane beneficiarie dei crediti agevolati destinati al parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da ralizzarsi in Paesi in via di sviluppo, di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono garantire il finanziamento, ivi compresa l'eventuale anticipazione, anche mediante fideiussione rilasciata dai Consorzi collettivi di garanzia (Confidi) ritenuti finanziariamente affidabili dal Mediocredito centrale e firmatari di apposita Convenzione con lo stesso.

2. Il Comitato direzionale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri verrà informato delle Convenzioni stipulate dal Mediocredito centrale con i singoli Confidi ammessi a prestare garanzie per le imprese consorziate che intendano accedere ai finanziamenti ex art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 295

97A7976

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 1997.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della regione Sicilia fissate per il giorno 30 novembre 1997.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge regionale della Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, sull'elezione diretta del sindaco, e dei consigli comunali;

Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nonché l'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente alle elezioni comunali fissate per il giorno 30 novembre 1997 nella regione Sicilia, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale quale precisate nell'allegato *A* al presente atto nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree.

Dispone:

TITOLO I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della regione Sicilia indicati nell'allegato *A* del presente atto, fissate per il giorno 30 novembre 1997, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 21 ottobre 1997, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1.

In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non puo avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.
Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della regione Sicilia indicati nell'allegato *A* del presente atto, fissate per il giorno 30 novembre 1997, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 21 ottobre 1997 attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1.

In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di diffusione del comunicato preventivo.

5. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissioni di propaganda elettorale prodotte dall'emittente.

Art. 7.
Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 22 ottobre 1997 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato al Garante entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione.

4. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità all'interno delle diverse categorie di competitori. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. L'eventuale riserva degli spazi ad alcune soltanto delle categorie di competitori (candidati sindaci; liste; candidati di lista del consiglio comunale) e/o ad alcuni soltanto dei collegi ricompresi nell'area di diffusione dell'emittente, devono essere chiaramente precisate nel codice di autoregolamentazione.

5. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei princìpi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993 n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare completezza e imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonché delle giunte e dei consigli degli enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni interessati dalle competizioni elettorali sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo, comunque, l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi riferisce senza indugio al Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto interessato.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette al Garante.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco ovvero a un candidato al consiglio comunale determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

2. Ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

Art. 16.

Secondo turno di votazioni

1. La parità di trattamento dei candidati, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, deve essere assicurata anche in occasione del secondo turno elettorale del giorno 14 dicembre 1997 al quale si dovesse procedere nei singoli collegi.

Art. 17.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 18.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito, con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, sino al giorno 14 novembre 1997 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 19.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con legge 23 dicembre 1996 n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 20.

Organi ufficiali dei partiti

1. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 21.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 22.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

Il Garante: CASAVOLA

ALLEGATO *A*

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 30 NOVEMBRE 1997

REGIONE SICILIA

PROVINCIA	COMUNE
AGRIGENTO	AGRIGENTO
	ARAGONA
	BIVONA
	BURGIO
	CAMASTRA (elez solo cosiglio)
	CAMPOBELLO DI LICATA
	CASTELTERMINI
	CASTROFILIPPO
	CATTOLICA ERACLEA
	COMITINI
	FAVARA
	GROTTE
	LAMPEDUSA E LINOSA
	MONTALLEGRO
	NARO
	PORTO EMPEDOCLE
	RACALMUTO
	RAVANUSA
	SAN GIOVANNI GEMINI
	SANTA ELISABETTA
	SANTA MARGHERITA DI BELICE
	SCIACCA
	SICULIANA
	VILLAFRANCA SICULA
CALTANISSETTA	BUTERA
	CALTANISSETTA
	CAMPOFRANCO
	MARIANOPOLI
	MAZZARINO
	MUSSOMELI
	RESUTTANO
	SAN CATALDO
	SANTA CATERINA VILLARMOSA
	SOMMATINO
	VALLELUNGA PRATAMENO
CATANIA	ACI BONACCORSI
	ACI CASTELLO
	ADRANO
	BELPASSO
	BRONTE
	CALATABIANO (elez solo sindaco)
	CALTAGIRONE
	CASTIGLIONE DI SICILIA
	CATANIA
	FIUMEFREDDO DI SICILIA
	LICODIA EUBEA

	LINGUAGLOSSA
	MAZZARRONE
	MILO
	MIRABELLA IMBACCARI
	MISTERBIANCO
	NICOLOSI
	PATERNO'
	PEDARA
	RADDUSA
	SAN MICHELE DI GANZARIA
	SANT'AGATA LI BATTIATI
	SCORDIA
	VIZZINI
ENNA	AIDONE
	BARRAFRANCA
	CENTURIPE
	CERAMI (elez solo sindaco)
	LEONFORTE
	NICOSIA
	NISSORIA
	PIAZZA ARMERINA
	PIETRAPERZIA
	REGALBUTO
	SPERLINGA
	VALGUARNERA CAROPEPE
	VILLAROSA
MESSINA	ACQUEDOLCI
	ALCARA LI FUSI
	ANTILLO
	BASICO' (elez solo consiglio)
	BROLO
	CASTELL'UMBERTO (elez solo consiglio)
	CASTROREALE
	CESARO'
	FALCONE
	FICARRA
	FORZA D'AGRO'
	FRANCAVILLA DI SICILIA
	FURNARI
	GAGGI
	GALATI MAMERTINO
	GALLODORO
	GIOIOSA MAREA
	ITALA
	LENI
	LETOJANNI
	LIBRIZZI
	LONGI
	MALFA
	MANDANICI
	MAZZARRA' SANT'ANDREA
	MERI'
	MILAZZO
	MIRTO
	MISTRETTA

MONTALBANO ELICONA
MOTTA D'AFFERMO
NASO
NIZZA DI SICILIA
NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PATTI
PIRAINO
RACCUJA
ROCCAVALDINA
ROCCELLA VALDEMONE
RODI' MILICI
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN PIERO PATTI
SAN SALVATORE DI FITALIA
SANT'AGATA DI MILITELLO
SANT'ALESSIO SICULO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTA MARINA SALINA
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SINAGRA
TAORMINA
TERME VIGLIATORE
TORREGROTTA
VENETICO
VILLAFRANCA TIRRENA

PALERMO

ALIA
ALTOFONTE
BALESTRATE
BELMONTE MEZZAGNO
BLUFI
BOLOGNETTA
BOMPIETRO
CACCAMO (elez.solo consiglio)
CALTAVUTURO
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOREALE
CARINI
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU'
CERDA
CHIUSA SCLAFANI
CINISI
CORLEONE
FICARAZZI
GANGI
GIARDINELLO
ISNELLO
LASCARI
LERCARA FRIDDI
MEZZOJUSO
MONTELEPRE

	PALAZZO ADRIANO
	PALERMO
	PARTINICO
	PETRALIA SOPRANA (elez.solo consiglio)
	PETRALIA SOTTANA
	PIANA DEGLI ALBANESI
	POLLINA
	PRIZZI
	ROCCAMENA
	SAN CIPIRELLO
	SAN GIUSEPPE JATO
	SANTA FLAVIA
	SCLAFANI BAGNI (elez.solo consiglio)
	TERRASINI
	TORRETTA
	TRAPPETO
	VALLEDOLMO
	VICARI
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI
	GIARRATANA
	MODICA
	MONTEROSSO ALMO
	POZZALLO
	SANTA CROCE CAMERINA
	VITTORIA
SIRACUSA	AVOLA
	CARLENTINI
	CASSARO
	FERLA
	FLORIDIA
	LENTINI
	MELILLI
	NOTO
	PACHINO
	PORTOPALO DI CAPO PASSERO (elez.solo consiglio)
	PRIOLO GARGALLO
	ROSOLINI
	SOLARINO
	SORTINO
TRAPANI	ALCAMO
	CALATAFIMI
	CASTELLAMMARE DEL GOLFO
	CASTELVETRANO
	MARSALA

N.B. Sono sottolineati i comuni con più di 10.000 abitanti

totale comuni n. 201: 146 inferiori a 10.000 abitanti
55 superiori a 10.000 abitanti di cui 4 capoluoghi

97A8013

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 24 settembre 1997.

Modificazione al regolamento del personale del C.N.R.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 189;

Visto il regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, approvato con D.P.C.N.R. n. 6241 in data 7 settembre 1979, successivamente modificato, da ultimo con D.P.C.N.R. n. 13047 in data 3 novembre 1994;

Vista la deliberazione n. 614 adottata dal consiglio di presidenza nella riunione in data 18 luglio 1996, in ordine alla modifica da apportare all'art. 77 del regolamento del personale;

Vista la nota prot. n. 152052 in data 23 dicembre 1996 con cui questo Consiglio ha trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la suddetta deliberazione del consiglio di presidenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 168/1989;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 8 della legge n. 168/1989, non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla modifica, che pertanto può intendersi approvata;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

L'art. 77 del regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, approvato con D.P.C.N.R. n. 6241 in data 7 settembre 1979, successivamente modificato, da ultimo con D.P.C.N.R. n. 13047 in data 3 novembre 1994, è modificato come segue:

comma 7: «Allo scadere dell'incarico il responsabile dell'organismo di ricerca interessato è tenuto a trasmettere all'ente una relazione sull'attività svolta dall'incaricato che verrà sottoposta all'esame del competente Comitato nazionale di consulenza. Il responsabile di area trasmetterà la relazione di cui sopra, che verrà sottoposta al consiglio di amministrazione»;

comma 8: «Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti direttamente dal direttore dell'istituto o del centro di studio, previo parere favorevole del consiglio scientifico e del competente Comitato nazionale di consulenza, nonché direttamente dal direttore dell'area della ricerca, previo parere favorevole del comitato di area e deliberazione del consiglio di amministrazione. La loro durata coincide di norma con l'anno solare. Gli incarichi stessi possono essere rinnovati, previa motivata proposta»;

comma 9: soppresso;

comma 10: soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 24 settembre 1997

Il presidente: BIANCO

97A7906

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 29 settembre 1997:

Di Rito Paolo, notaio residente del comune di Calitri d.n. Avellino è trasferito nel comune di Atripalda stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pesiri Edgrdo, notaio residente nel comune di Montoro Superiore d.n. Avellino è trasferito nel comune di Avellino, con l'anzidetta condizione;

Ferrara Guido, notaio residente nel comune di Guardiagrele d.n. Chieti (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Ausonia d.n. Cassino, con l'anzidetta condizione;

Milazzo Adriana, notaio residente nel comune di Misterbianco d.n. Catania è tasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Pulcini Vincenzo, notaio residente nel comune di Trepuzzi d.n. Lecce è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Colucci Aniello, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Pomigliano d'Arco d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione;

Gazzola Monica, notaio residente nel comune di Arce d.n. Cassino è trasferito nel comune di Torre Annunziata d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione;

Rocca Claudio, notaio residente nel comune di Aragona d.n. Agrigento è trasferito nel comune di Piana degli Albanesi d.n. Palermo, con l'anzidetta condizione;

De Giorgio Rossella Maria, notaio residente nel comune di Locri d.n. Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Bagnara Calabra stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Loffredo Paola, notaio residente nel comune di Ventimiglia d.n. Imperia è trasferito nel comune di Agropoli d.n. Salerno, con l'anzidetta condizione;

D'Amaro Tommaso, notaio residente nel comune di Sant'Angelo a Fasanella d.n. Salerno (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Angri stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Perrone Emanuele, notaio residente nel comune di Roccamonfina d.n. Santa Maria Capua Vetere (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Maddaloni stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pignatelli Giovanna, notaio residente nel comune di Taranto è trasferito nel comune di Palagiano d.n. Taranto, con l'anzidetta condizione.

97A8014

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Decreto n. 805/R.M.242/D98 del 7 ottobre 1997

Con decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ORMOBYL - 40 confetti - A.I.C. n. 012988034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

97A8015

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500